

STATUTO DELLA COMUNITÀ DI VITA CRISTIANA ITALIANA

Sassone – 31 ottobre 2021

1. NATURA

La Comunità di Vita Cristiana Italiana (CVX in Italia) è costituita da tutte le persone che in Italia si impegnano a testimoniare Gesù Cristo secondo lo stile di vita e la missione della Comunità di Vita Cristiana Mondiale (CVX) alla quale aderiscono accettandone i Principi Generali e le Norme Generali.

La CVX in Italia è articolata in Comunità locali in cui ciascun membro esprime concretamente tale impegno personale nella CVX. La CVX in Italia è un'Associazione pubblica di fedeli, eretta dal Preposito Generale della Compagnia di Gesù in virtù di speciale privilegio apostolico, a norma dei canoni 312 e seguenti del Codex Iuris Canonici (CIC). L'Associazione ha personalità giuridica canonica propria a tutti gli effetti ed ha sede in Roma, Via del Caravita 8/A, presso la residenza della Compagnia di Gesù.

2. FINE

La CVX in Italia aiuta i singoli membri e le Comunità locali a vivere secondo i Principi Generali, in sintonia con gli orientamenti della Comunità Mondiale e con il Piano Pastorale della Chiesa in Italia ed in comunione con le Chiese locali. L'azione della CVX in Italia si svolge accogliendo e valorizzando le ricchezze presenti nelle realtà particolari. In questo spirito la CVX in Italia:

- a) in un continuo impegno nella costruzione del Regno, partecipa alla missione evangelizzatrice della Chiesa e ricerca risposte concrete al bisogno pressante di lavorare per la giustizia, attraverso l'opzione preferenziale per i poveri e uno stile di vita semplice (art. 8 PG);
- b) svolge un servizio di formazione e di azione per il volontariato internazionale e di attenzione alle emergenze territoriali, promuovendo e coordinando iniziative di solidarietà
- c) partecipa alla vita della Chiesa in Italia, anche con la presenza dei propri membri e delle Comunità locali nelle attività promosse da organismi ecclesiali a vari livelli;
- d) favorisce la comunione tra i singoli membri e tra le Comunità locali;
- e) partecipa alla vita della Comunità Mondiale.

3. MEZZI

Per aiutare i singoli membri e le Comunità locali a vivere l'impegno apostolico nelle sue diverse forme e in ogni situazione concreta la vita di tutti i giorni, la CVX in Italia:

- a) predispone adeguati strumenti di formazione umana, spirituale e apostolica, anche elaborando e attuando programmi di formazione per le guide e organizzando convegni nazionali;
- b) è impegnata a rendere accessibile a tutti i membri l'esperienza degli Esercizi Spirituali di S. Ignazio e a promuoverne la diffusione anche all'esterno della CVX in Italia;
- c) promuove attività culturali quali gruppi di studio, seminari, corsi, convegni e cura la redazione e la diffusione della stampa periodica e di proprie pubblicazioni;
- d) in continuità con la sua tradizione e le sue origini, si propone di dare risposta ai bisogni sociali, economici e politici del territorio;

e) organizza campi, anche internazionali, di lavoro, formazione e condivisione, stabilisce percorsi di gemellaggio e di comunione, risponde agli appelli che richiedano l'intervento immediato della solidarietà, si coordina con le strutture di volontariato promosse dai Gesuiti e con quelle presenti sul territorio.

3BIS.LEGA MISSIONARIA STUDENTI

La Lega Missionaria Studenti (LMS), dono del Signore alla CVX in Italia, è uno spazio comunitario di accoglienza, formazione, servizio e discernimento per i giovani che frequentano le scuole superiori e le università.

Nella LMS si cura in particolare il primo annuncio della fede cristiana ai giovani, coinvolgendo anche quelli lontani dalla normale vita ecclesiale, attraverso il metodo azione-preghiera-studio e l'organizzazione e la partecipazione a campi di formazione e volontariato.

I giovani della LMS formano comunità locali, che nominano un coordinatore e che sono riconosciute dall'Esecutivo nazionale. Le comunità locali LMS sono accompagnate da un adulto membro della CVX e da un assistente ecclesiale, e vengono raggruppate come una unica zona geografica (art. 5).

I coordinatori dei gruppi LMS costituiscono un coordinamento nazionale, che cura la proposta e la programmazione delle attività. Ai lavori del coordinamento nazionale partecipa il Presidente nazionale della CVX e/o un membro dell'Esecutivo delegato.

Il coordinamento nazionale propone all'Assemblea generale per la votazione le candidature per il Comitato Esecutivo, secondo le modalità previste dall'art. 5.3.1.

4. APPARTENENZA

La partecipazione dei singoli membri alla CVX in Italia si realizza, nello spirito delle Norme Generali, in una Comunità locale liberamente scelta. Sono membri dell'Associazione quanti, avendo formulato, dopo un periodo di accoglienza, la richiesta di ammissione ad una Comunità locale, sono stati accettati e vi si sono impegnati secondo le tappe e le modalità previste dai Principi Generali (art. 10) e dalle Norme Generali (art. 1-6). I sacerdoti e i religiosi, a qualunque titolo presenti all'interno delle Comunità, partecipano alla vita delle medesime con modalità connesse alle proprie specifiche caratteristiche, nel rispetto della identità sacerdotale e religiosa e degli impegni nella Chiesa locale e nelle rispettive famiglie religiose.

4.1 COMUNITÀ LOCALE

Una Comunità locale, identificata da una denominazione propria, può essere articolata in più gruppi che fanno riferimento ad un medesimo luogo (città, chiesa, istituto, centro) a seconda delle proprie caratteristiche, della propria storia e del numero dei membri. I criteri che regolano l'accoglienza dei membri, la struttura e le modalità decisionali di ciascuna Comunità sono lasciati alla libera iniziativa della stessa, nel rispetto degli articoli 39, 40 e 41 delle Norme Generali.

L'accoglienza di una Comunità locale nella CVX in Italia è deliberata dal Comitato Esecutivo su domanda della stessa. Occorre il previo consenso dell'Autorità ecclesiastica competente, secondo l'art. 32 delle Norme Generali. L'accoglienza deve essere successivamente ratificata dall'Assemblea Generale. L'appartenenza di una Comunità locale alla CVX in Italia richiede l'accettazione:

a) dei Principi Generali e delle Norme Generali della CVX;

b) del presente Statuto;

c) delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Nazionale e delle conseguenti attuazioni promosse dal Comitato Esecutivo.

Richiede inoltre un particolare impegno a sviluppare vincoli comunitari più ampi a livello cittadino, diocesano, regionale.

Il Comitato Esecutivo ha la responsabilità di assicurare, nello spirito dell'art. 2 delle Norme Generali, che queste condizioni siano realizzate in ogni Comunità locale, a partire dalla sua ammissione nella CVX in Italia.

Il Comitato Esecutivo ha la facoltà di sospendere una Comunità locale che per tre anni consecutivi non ha provveduto a versare il contributo economico di competenza come anche nei casi previsti dai Principi Generali. La sospensione deve essere ratificata dalla successiva Assemblea Generale. La sospensione di un singolo membro è di competenza della Comunità locale di appartenenza.

4.1.1. Rappresentanza

Ogni Comunità locale elegge tra i propri membri, in forza di un regolamento interno, un Coordinatore. Il Coordinatore è responsabile della vita comunitaria e rappresenta la Comunità nella Chiesa locale, nel territorio e negli Organismi consultivi ed elettivi dell'Associazione. Il Coordinatore può, anche temporaneamente, essere sostituito da un altro membro con funzione di Delegato che sia munito di delega scritta a firma del medesimo Coordinatore. Le Comunità con più di trenta membri sono rappresentate, oltre che dal Coordinatore, da un Delegato ogni ulteriori trenta membri o frazione. Si intendono membri della Comunità quanti partecipano in modo attivo e continuativo alla vita comunitaria e sostengono concretamente l'Associazione. Il Coordinatore ha la responsabilità di comunicare annualmente al Comitato Esecutivo il numero dei membri attivi, confermando le nomine dei Delegati o segnalandone revoche o sostituzioni, anche in relazione ad eventuali variazioni nella consistenza numerica dei membri CVX in Italia stessi. A questo scopo fa fede il numero delle quote individuali versate per il trascorso anno solare (art. 5.3.h).

5. ORGANIZZAZIONE

Organi della CVX in Italia sono:

- a) l'Assemblea Generale
- b) il Consiglio Nazionale
- c) il Comitato Esecutivo.

Le Comunità presenti sul territorio nazionale sono raggruppate in cinque zone geografiche.

Esse comprendono rispettivamente:

- a) Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia;
- b) Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;
- c) Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Sardegna;
- d) Campania, Molise, Puglia, Basilicata;
- e) Calabria, Sicilia;
- f) la LMS.

5.1 ASSEMBLEA GENERALE

È il massimo organo decisionale della CVX in Italia e ne orienta il servizio alla Chiesa e al mondo.

In particolare l'Assemblea Generale:

- a) verifica l'andamento della vita della CVX in Italia e formula le linee fondamentali di crescita spirituale e apostolica;
- b) delibera sulle questioni economiche inerenti la gestione straordinaria dell'Associazione;
- c) elegge i membri del Comitato Esecutivo e il Presidente della CVX in Italia;
- d) ratifica l'accoglienza nella CVX in Italia di nuove Comunità locali;
- e) delibera, su proposta del Comitato Esecutivo, la sospensione di una Comunità locale;
- f) approva lo Statuto e decide sulle proposte di modifica.

5.1.1 Composizione e Funzionamento

a) L'Assemblea Generale è costituita dai membri delle Comunità locali che partecipano alla vita della CVX in Italia nello spirito del precedente art.4 e dagli Assistenti Ecclesiali nazionale, regionali e locali.

Ciascuno ha diritto di intervenire nell'Assemblea Generale e di esprimere il proprio parere su ogni argomento all'ordine del giorno.

b) L'Assemblea Generale è validamente costituita quando è presente almeno la metà più uno dei rappresentanti delle Comunità (art. 4.1.1).

c) Il voto è espresso dai Coordinatori e dai Delegati delle Comunità locali regolarmente designati. Non sono ammesse deleghe a membri di altre Comunità.

d) Le Comunità di nuova ammissione hanno diritto di voto solo a seguito della ratifica dell'Assemblea Generale di cui al precedente art. 5.1.d.

e) L'Assemblea Generale delibera a maggioranza semplice, salvi i casi contemplati ai punti b) e f) del precedente articolo, per i quali è richiesta la maggioranza dei due terzi, dei rappresentanti presenti.

f) L'Assemblea Generale si raduna normalmente ogni tre anni in seduta ordinaria e può essere convocata in seduta straordinaria su iniziativa del Comitato Esecutivo ovvero su richiesta di almeno un quinto delle Comunità locali.

Il Presidente convoca l'Assemblea Generale inviandone alle Comunità locali, con un anticipo di almeno quarantacinque giorni, l'ordine del giorno predisposto dal Comitato Esecutivo.

5.2 CONSIGLIO NAZIONALE

È strumento di comunione tra le Comunità locali e, nello stesso tempo, luogo di collegamento con il Comitato Esecutivo. Sulla base delle linee fondamentali tracciate dall'Assemblea Generale e dalla condivisione delle istanze espresse dalle Comunità locali, elabora, in spirito di discernimento, proposte concrete riguardanti la vita della Comunità nazionale che affida, per gli aspetti attuativi, al Comitato Esecutivo.

Il Consiglio Nazionale è chiamato ad approvare annualmente i bilanci consuntivo e preventivo redatti dal Comitato Esecutivo (art. 5.3.h).

5.2.1 Composizione e Funzionamento

a) Il Consiglio Nazionale è costituito dai Coordinatori e dai Delegati delle Comunità locali, dal Presidente, dall'Assistente Ecclesiale Nazionale e dai Coordinatori cittadini (art. 5.6).

b) Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno una volta l'anno ed è presieduto dal Presidente, che lo convoca su mandato del Comitato Esecutivo o su richiesta di almeno un quinto delle Comunità locali.

L'ordine del giorno è inviato a tutti i componenti almeno quindici giorni prima la data della riunione.

c) Nel caso di votazioni è prevista la maggioranza semplice dei rappresentanti presenti.

d) Partecipano, con funzione consultiva, i componenti del Comitato Esecutivo e gli Assistenti Ecclesiali.

5.3 COMITATO ESECUTIVO

È l'organo di servizio che assicura, a livello nazionale, l'orientamento ed il regolare funzionamento dell'Associazione. Per la specificità della propria responsabilità è chiamato a essere Comunità di discernimento operativo per la vita e la missione della CVX in Italia. Delibera su tutte le iniziative e i mezzi idonei allo sviluppo della CVX in Italia, secondo gli orientamenti e le proposte dell'Assemblea Generale, del Consiglio Nazionale e della Comunità Mondiale. In particolare il Comitato Esecutivo:

a) promuove ed incoraggia tutte le iniziative volte al raggiungimento dei fini propri della CVX in Italia;

b) delibera sull'accoglienza di nuove Comunità locali e sulla sospensione di una Comunità;

c) determina le modalità per l'assunzione degli impegni temporaneo e permanente da parte dei membri della CVX in Italia, in conformità all'art. 5 delle Norme Generali;

d) determina le linee apostoliche e programmatiche dell'Associazione;

e) assicura una rappresentanza della CVX in Italia nella CVX a livello europeo e mondiale;

f) nomina i delegati per l'Assemblea Mondiale e propone le candidature per il Consiglio Esecutivo Mondiale;

g) assicura il necessario legame della CVX in Italia con la Chiesa cattolica, la Compagnia di Gesù e gli organismi caritativi, religiosi e civili;

h) esercita la gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione nei limiti di cui all'art. 6, redige annualmente i bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale e determina il contributo economico annuale a carico dei singoli membri della CVX in Italia;

i) predispone le riunioni del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Generale, verifica preventivamente le condizioni di designazione dei rappresentanti (art. 4.1.1) e vigila sull'attuazione delle decisioni prese;

l) per la gestione dell'Associazione il Comitato Esecutivo può far ricorso alla collaborazione di uno o più membri della CVX in Italia.

5.3.1 Composizione

Il Comitato Esecutivo è composto da dodicimembri che rappresentano le realtà individuate all'art. 5: due per ciascuna delle zone geografiche, uno per la LMS e dall'Assistente Ecclesiale Nazionale. I candidati al Comitato Esecutivo, in vista dello specifico servizio di cui all'art. 5.3, devono essere scelti fra i membri che abbiano assunto l'impegno permanente, posseggano ampia esperienza della spiritualità e della vita della CVX e di servizio ecclesiale ed abbiano ricoperto incarichi di responsabilità nelle Comunità. I candidati proposti dalla LMS possono essere scelti fra i membri che hanno assunto almeno l'impegno temporaneo

Le candidature, espresse per ciascuna zona da una o più Comunità e dal Coordinamento LMS, devono pervenire al Comitato Esecutivo, con comunicazione scritta e motivata, almeno due mesi prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea Generale. Le candidature devono essere inviate per conoscenza alle Comunità locali, a cura del Comitato Esecutivo, almeno un mese prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea Generale. Le Comunità locali presenti in Assemblea Generale esprimono il voto indicando, senza limiti di zona, tre preferenze tra tutte le candidature di cui sopra. Risultano eletti, per ciascuna zona, i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti e che provengano da città diverse. Quest'ultima condizione non si applica se tutti i candidati che hanno conseguito voti provengono dalla stessa città. Nel caso di parità fra candidati della stessa zona si procede con successive votazioni di ballottaggio. Se una zona non esprime candidature i relativi seggi restano vacanti per tutta la durata di carica del Comitato Esecutivo. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica di un membro del Comitato Esecutivo, subentra il primo dei non eletti avente diritto. L'Assemblea Generale, eletto il Comitato Esecutivo, elegge nella medesima seduta, con votazione separata, il Presidente della CVX in Italia, scegliendolo tra i membri eletti al Comitato Esecutivo. Il membro LMS eletto in Esecutivo nazionale, per essere Candidato alla Presidenza nazionale CVX deve avere già assunto l'impegno permanente CVX.

5.3.2 Funzionamento

Il Comitato Esecutivo si riunisce validamente quando è presente la metà più uno dei membri. Nei casi in cui è richiesta una votazione, questa deve essere preceduta da un adeguato discernimento, facendo ricorso alla verifica della maggioranza solo per motivi gravi ed urgenti. Il Comitato Esecutivo, riunito in prima seduta, elegge nel proprio ambito il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Delegato per i rapporti con la CVX a livello europeo e mondiale ed, eventualmente, il Segretario. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento temporaneo. Il Tesoriere sovrintende alle operazioni finanziarie correnti e predispone le bozze dei bilanci consuntivo e preventivo che sottopone al Comitato Esecutivo per le conseguenti decisioni. Il Comitato Esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l'anno, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei membri. Il Comitato Esecutivo rimane in carica per tre anni.

5.4 PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dall'Assemblea Generale (art. 5.3.1), rappresenta la CVX in Italia a tutti i livelli, presiede le sedute dell'Assemblea Generale, del Consiglio nazionale e del Comitato Esecutivo ed esercita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai

terzi ed in giudizio. Il Presidente può delegare membri del Comitato Esecutivo o altri membri della CVX in Italia per il compimento di atti specifici o per determinate funzioni. La carica di Presidente può essere ricoperta dalla stessa persona per un periodo massimo di sei anni consecutivi. Nei casi di cessazione anticipata dalla carica, il Comitato Esecutivo convoca in seduta straordinaria l'Assemblea Generale per eleggere il nuovo Presidente nell'ambito dei propri membri.

5.5 ASSISTENTE ECCLESIALE NAZIONALE

L'Assistente Ecclesiale Nazionale ha una particolare responsabilità per la maturazione cristiana della CVX in Italia. In virtù della missione conferitagli dalla gerarchia, la cui autorità egli rappresenta, ha la responsabilità per ciò che attiene alla dottrina, alla pastorale e all'armonia che è propria di una comunità cristiana. L'Assistente Ecclesiale Nazionale è nominato dal competente organo della Conferenza Episcopale Italiana, su proposta del Comitato Esecutivo e previa intesa con il Superiore canonico del candidato. L'Assistente Ecclesiale Nazionale resta in carica quattro anni, rinnovabili normalmente per un successivo quadriennio.

5.5.1 Assistenti Ecclesiali Locali

L'Assistente Ecclesiale di una Comunità locale o di più Comunità della medesima città è nominato dal Vescovo diocesano. Per le Comunità costituite in luoghi appartenenti o affidati alla Compagnia di Gesù e per gli Assistenti zionali, la nomina è di pertinenza del Superiore Maggiore della Provincia EUM. Nell'effettuare le nomine, le Autorità Ecclesiastiche competenti procedono d'intesa con le stesse Comunità locali e su proposta dell'Assistente Ecclesiastico Nazionale. In genere è lo stesso Assistente Nazionale, una volta ricevute le indicazioni dal Superiore Maggiore (Vescovo diocesano o Provinciale dei gesuiti pro tempore) a redigere la lettera di nomina di un Assistente locale o zonale.

5.6. COMITATI CITTADINI, REGIONALI E DI ZONA

Qualora siano presenti più Comunità locali in una medesima città è costituita un Comitato cittadino per il coordinamento, l'animazione e lo sviluppo armonico delle Comunità, per un discernimento comunitario sul servizio nella Chiesa locale o nel territorio e per lo sviluppo di un'esperienza comunitaria di condivisione. Il Comitato cittadino è composto dai Coordinatori e dai Delegati delle Comunità locali, dai relativi Assistenti Ecclesiali e dal locale membro del Comitato Esecutivo. Il Comitato cittadino è normalmente presieduto da un Coordinatore eletto dai membri delle Comunità locali della città. I Coordinatori e i Delegati delle Comunità locali operanti nella stessa regione o zona e i relativi Assistenti Ecclesiali, d'intesa con il membro del Comitato Esecutivo, possono costituire, con le medesime finalità, un Comitato regionale o di zona.

6. AMMINISTRAZIONE

La CVX in Italia può possedere e amministrare beni in conformità alle norme del Diritto Canonico e alle leggi dello Stato. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione è esercitata dal Comitato Esecutivo. Tuttavia, per il compimento di atti di amministrazione straordinaria è richiesta l'approvazione da parte dell'Assemblea

Generale, che delibera al riguardo sulle proposte del Comitato Esecutivo con modo di cui all'art. 5.1.1.e.

Eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non possono in alcun modo, neanche indirettamente, essere distribuiti durante la vita della Associazione tra i suoi membri, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge. Nel caso di scioglimento per qualunque causa dell'associazione il patrimonio residuo dell'associazione verrà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe.

7. ESTINZIONE E SOPPRESSIONE

La CVX in Italia, in quanto Associazione appartenente alla Comunità di Vita Cristiana Mondiale eretta dalla Santa Sede, si estingue a norma del canone 120, §1 CIC.

L'eventuale soppressione, di cui è competente il Preposito Generale della Compagnia di Gesù, può avvenire solo dopo la consultazione dell'Assemblea Generale (canone 320, §3 CIC).

8. MODIFICHE DELLO STATUTO

Modifiche al presente Statuto possono essere proposte dalle singole Comunità, dal Comitato Esecutivo o dal Consiglio Nazionale. Per l'approvazione da parte dell'Assemblea Generale è richiesta la maggioranza dei due terzi dei rappresentanti (art. 4.1.1) delle Comunità locali presenti. L'Assemblea Generale delibera sulle proposte che sono pervenute per iscritto al Comitato Esecutivo almeno quattro mesi prima. Il Comitato Esecutivo deve trasmettere le stesse proposte a tutte le Comunità locali almeno due mesi prima della data fissata per l'Assemblea Generale. Le modifiche approvate dall'Assemblea Generale devono essere sottoposte al Consiglio Esecutivo Mondiale per la conferma.